



Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune da 11-12-18 al 26-12-18 e che durante lo stesso non sono pervenute opposizioni.
Trani _____

l'Addetto alla pubblicazione

il Segretario Generale

CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento

AREA URBANISTICA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via Tenente Morricò 2, Paiazzo di Città 70059 Trani (BT)

Tel 0883/581314 Fax 0883/581356

P.E.C. ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 14 DEL 11 DICEMBRE 2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"; in particolare:

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al SUAP per il rilascio del titolo;

all'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**

b) **comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**

d) **autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**

e) **comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;**

g) **comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".**

CONSIDERATO CHE:

- **l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00** stabilisce: "spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";

- **l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00** attribuisce ai Dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".

VISTA l'istanza pervenuta all'Ufficio SUAP in data 18/12/2017 (nota protocollo 40152), a firma del Sig. Carmine DE CAMELIS, nato a Spinazzola (BT) il 15/09/1964 e residente in Trani (BT) alla Via Giovanni Bovio n.133, in qualità di legale Amministratore della società "DE CAMELIS CARMINE & PARTNERS S.N.C. – P.IVA 00265390724, con sede legale in Trani alla Via Barletta S.S. 16 n.56, con la quale chiede il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, relativa allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento (ex art. 113 D.Lgs. 152/2006 – R.R. n.26 del 09/12/2013, rivenienti dall'insediamento destinato ad attività commerciale e vendita al dettaglio ubicato nel Comune di Trani (BT), alla Via Barletta S.S. 16 n. 156;

VISTO l'art. 2 del DPR 160/10 che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nei quali rientrano le attività in oggetto;

RICHIAMATA la nota di questo Ufficio del 28/12/2017 prot. n. 41116, con la quale si inviava istanza di AUA alla Provincia BT competente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

ACQUISITA la Determinazione Dirigenziale n. 1109 DEL 22.11.2018 della Provincia di Barletta – Andria – Trani pervenuta a mezzo P.E.C. in data 26/11/2018 prot. n. 38651 del 27/11/2018 a questo Sportello Unico Attività Produttive della Città di Trani competente nel rilascio del provvedimento unico Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. ai sensi dell'art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013, che costituisce parte integrante del suddetto provvedimento;

Tutto ciò premesso,

SI RILASCI

alla società "DE CAMELIS CARMINE & PARTNERS S.N.C." della quale Amministratore è il Sig. Carmine DE CAMELIS, in premessa generalizzato, PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO, relativo allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dall'insediamento destinato ad attività commerciale e vendita al dettaglio ubicato nel Comune di Trani, alla Via Barletta S.S. 16 n.156, ai sensi dell'ex art. 269 D.L.gs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

L'attività dovrà essere svolta in stretta osservanza di tutte le prescrizioni riportate nella Determinazione del Dirigente del VI Settore – Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT) n. 1109 del 22/11/2018, parte integrante del presente provvedimento.

La presente Autorizzazione, che viene lasciata fatti salvi i diritti dei terzi, ha durata pari a **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio.

Si fa presente che, ai sensi dell'art 3 c. 4 l.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alla competente sede del TAR Puglia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua ricezione.

SI DISPONE

- **Che il presente provvedimento venga pubblicato mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line.**
- **Che il presente provvedimento venga trasmesso a:**
 1. Sig. Carmine De Camelis, in qualità Amministratore della società "DE CAMELIS CARMINE & PARTNERS S.N.C." (decamelismarmi@pec.it);
 2. Provincia BAT – VI Settore (ambiente.energia@cert.provincia.bt.it) – (polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it);
 3. ASL BAT SISP; protocollo@mailcert.aslbat.it
 4. ARPA PUGLIA DAP BAT. dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Arch. Francesco Gianferrini



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1109 DEL 22/11/2018

VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio,
Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)

N. 28 Reg. Settore del 22/11/2018

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, DPR 59/2013, R.R. 26/2013. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento destinato ad attività commerciale e vendita al dettaglio ubicato nel Comune di Trani in Via Barletta SS 16 n. 56

Proponente: De Camelis Carmine & Partners snc

Alla presente determinazione, adottata il 22/11/2018, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 1109 anno 2018

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 22/11/2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 19, ha individuato le funzioni conferite alle Province, così come successivamente modificate e riclassificate dal comma 85 dell'art. 1 della L 56/2014 che ha inserito, tra quelle fondamentali, le funzioni connesse alla cosiddetta "tutela e valorizzazione ambientale"
- la Regione Puglia, a conclusione del processo di riordino delle Province avviato con L 56/2014, attraverso la promulgazione della LR n. 9/2016, ha inteso confermare le funzioni e/o le deleghe già assegnate agli Enti provinciali con precedenti atti legislativi e non espressamente abrogate e riordinate con la stessa legge e con la precedente L.R. 31/2015;
- il DPR n. 59 del 13/03/2013, entrato in vigore in data 13/06/2013, ha istituito l'Autorizzazione Unica Ambientale (nel seguito AUA), provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 dello stesso DPR ed in particolare le autorizzazioni agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'art. 113 del D.L.vo n.152 del 11.05.2006 disciplina le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia;
- in ambito regionale con DCR n. 230 del 20 ottobre 2009 è stato approvato il Piano regionale di Tutela delle Acque, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007;
- con R.R. n. 26 del 09/12/2013, pubblicato sul BURP n. 166 del 17/12/2013, la Regione Puglia ha disciplinato il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, di cui all'art. 113 del D.L.vo n.152/2006, attribuendo alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle predette acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque superficiali e marine;

VISTO CHE:

- la società "De Camelis Carmine & Partners snc", con sede legale in Trani in Via Barletta SS 16 n. 56 e P.IVA 15091964, nella persona del suo legale rappresentante, il sig. De Camelis Carmine, ha chiesto il rilascio dell'AUA in sostituzione dell'autorizzazione allo scarico ex art. 15 del RR n. 26/2013. L'istanza inizialmente trasmessa al SUAP competente è stata da quest'ultimo inviata alla Provincia con nota prot. 41116 del 28/12/2017, acquisita in atti al prot. 2577 del 23/01/2018;

CONSIDERATO CHE dalle informazioni ricavabili dalla documentazione tecnica depositata in atti si evince quanto segue.

L'insediamento, che la società proponente intende riquilibrare e destinare allo svolgimento delle attività di commercializzazione e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e altro, è individuato in Catasto alla p.lla 181 del fg. 13 del Comune di Trani. Nell'insediamento sono presenti edifici che saranno oggetto di recupero edilizio e che saranno destinati alle attività d'impresa, nonché un'area scoperta che sarà rifunzionalizzata e destinata in parte ad area parcheggio, in parte ad area carrabile e pedonale, lasciando uno spazio a verde attrezzato. L'insediamento si estende per complessivi 12.360 mq così ripartiti: 1.023 mq aree a verde; 3.074 coperture; 8.138,00 mq bacino scolante.

Dalle dichiarazioni fornite, tanto dal proponente che dai progettisti, si rileva che le attività imprenditoriali da avviare non ricadono nella parte II del RR n. 26/2013, né tantomeno è previsto l'impiego di sostanze di cui alle tab. 3A e 5 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, i tecnici di parte hanno anche asseverato di aver avuto un'interlocuzione con funzionari del Comune di Trani all'esito della quale è stata acclarata l'esistenza di un collettore pluviale in prossimità dell'insediamento in esame ritenuta idonea a collettare le acque meteoriche di dilavamento da esso rinvenienti.

Per tale ragione il proponente ha inteso dotarsi di un sistema di gestione delle acque meteoriche di

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

dilavamento conforme alla parte I del RR n. 26/2013, dimensionando idraulicamente i vari elementi funzionali del sistema in rapporto agli eventi meteorici critici con tempo di ritorno pari a 5 anni, così come richiesto dal predetto regolamento.

È di tutta evidenza che l'inerzia dell'Amministrazione comunale all'adeguamento della rete pluviale ai requisiti previsti dal RR n.26/2013, sta generando un ricorso sempre più frequente allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del sottosuolo, con aggravii irragionevoli a carico di soggetti privati, determinando parimenti una maggiore pressione antropica sull'uso della matrice suolo, quale recapito delle acque meteoriche di dilavamento.

Ad ogni buon conto, il tecnico di parte, al fine di ridurre la cosiddetta pioggia netta del modello afflussi-deflussi, ha optato per una diversificazione della tipologia di pavimentazione da impiegare nel bacino scolante di 8.138 mq. In particolare, si è previsto di utilizzare l'asfalto per la viabilità carrabile principale (2.779,30 mq), una pavimentazione con betonelle semipermeabile per la viabilità carrabile secondaria (2.002,00 mq), una pavimentazione del tipo permeabile drainbox per le aree a parcheggio (2.237,50 mq) ed, infine, una pavimentazione a base cementizia per la realizzazione dei marciapiedi pedonali (1.120 mq). Ne consegue che il bacino scolante è stato ripartito in diversi sottobacini, dotati di sistemi di intercettazione e convogliamento delle acque meteoriche, ai quali è stato applicato un coefficiente di deflusso dipendente dal tipo di pavimentazione prevista, giungendo, in tal modo, alla determinazione di una portata complessiva influente pari a circa 120 l/s.

Per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento è stato previsto un impianto con funzionamento in continuo di taglia NG 125, in grado di trattare la portata di 125 l/s, assicurando il rispetto dei valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006; l'impianto sarà costituito da un vano di dissabbiatura e da uno di disoleazione munito di filtri a coalescenza, garantendo il rispetto degli standard degli impianti di I classe previsti dalla norma UNI EN 858.

A valle dell'impianto di trattamento, il tecnico di parte ha progettato la realizzazione di un sistema modulare di laminazione costituito da 8 vasche di accumulo della capacità complessiva di 119,10 mc.

Tale sistema sarà direttamente connesso ad una trincea drenante realizzata con la soluzione tecnica del "drenotube" che assicurerà lo scarico delle acque meteoriche precedentemente laminate negli strati superficiali del sottosuolo con una portata di 1 l/s; la trincea interesserà l'area a verde di pertinenza estesa circa 1.023 mq.

Il predetto sistema di laminazione sarà dotato anche di 3 coppie di pompe di sollevamento della capacità ciascuna di 40 l/s, collegate ad un insieme di serbatoi di accumulo per il riutilizzo aziendale della capacità di circa 71,4 mc, a cui andranno ad aggiungersi altre tre vasche del volume utile complessivo di 117 mc come riserva antincendio.

Le acque meteoriche di dilavamento rinvenienti dalle coperture degli edifici saranno avviate verso le vasche di accumulo per gli usi aziendali.

I tecnici progettisti hanno quantificato i consumi idrici dell'insediamento in 70 mc/mese, giungendo alla conclusione che il sistema combinato di laminazione, riutilizzo e scarico proposto sia in grado di garantire la sicurezza idraulica e la qualità delle acque di scarico richieste dal RR n. 26/2013.

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto "Piano delle Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione";
- la DPP n. 57 del 24/11/2017 avente ad oggetto "Adozione del documento unico di programmazione 2017-2019;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 4 del 20/01/2018 avente ad oggetto "Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provvisorio anno 2018";
- la DPP n 5 del 31/08/2018 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2018-2020, Aggiornamento 2018. Adozione;
- la DPP n. 10 del 27/02/2017 avente ad oggetto la "riorganizzazione della macrostruttura e approvazione dell'organigramma dell'Ente";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 14.11.2017 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario Annualità 2017 con finalità autorizzatoria e 2018-2019 con finalità conoscitiva. Approvazione definitiva";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto "Piano delle Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione";

DETERMINA

1. per le motivazioni descritte in narrativa e relativamente allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento rinvenienti dall'opificio, di adottare lo schema di AUA, al fine di consentire al SUAP competente il rilascio del titolo autorizzativo richiesto dalla società proponente in premessa generalizzata;
2. che l'Autorizzazione Unica Ambientale avrà validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del titolo autorizzativo e con l'osservanza dei seguenti obblighi/prescrizioni:
 - a. il sistema di gestione delle acque meteoriche dovrà essere realizzato in conformità alle norme tecniche previste dal RR n. 26/2013;
 - b. nelle fasi iniziali di ogni evento meteorico dovrà essere garantito un volume utile per la laminazione di almeno 130 mc;
 - c. predisporre idoneo pozzetto di campionamento da collocare successivamente alle stazioni di trattamento;
 - d. trasmettere al Suap, a questo Settore, nonché all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BAT, con un preavviso di almeno 30 giorni, la comunicazione della data presunta di attivazione dello scarico a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, che dovrà comunque precedere l'avvio delle attività di impresa e l'utilizzo dell'insediamento;
 - e. trasmettere alla Provincia, entro il termine indicato al punto d): il certificato di collaudo funzionale dell'impianto di trattamento a firma di tecnici abilitati e competenti; la **certificazione rilasciata dalla ditta fornitrice che attesti l'idoneità dell'impianto a conseguire il rispetto della tab 4 allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, secondo la norma UNI EN 858-1:2005**; il collaudo funzionale del sistema di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo. Le attestazioni di funzionalità (impianti di trattamento, tenuta delle vasche; sistema di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo) dovranno, inoltre, essere trasmesse con cadenza biennale e unitamente alla richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
 - f. osservare per tutte le acque meteoriche di dilavamento rinvenienti dall'insediamento di cui trattasi, il divieto di scarico delle sostanze di cui alle tabb. 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - g. per le zone di rispetto per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione verificare e applicare quanto previsto dall'art. 7 del R.R. n. 26/2013;
 - h. controllare l'efficienza dei trattamenti, comprese le caratteristiche idrauliche, chimico-fisico delle acque meteoriche trattate, adottando tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche

temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento degli impianti di trattamento, nonché dei sistemi di scarico;

- i. assicurare lo smaltimento del materiale grigliato, dei fanghi e oli rivenienti dalle stazioni di sedimentazione, accumulo e disoleazione mediante ditte autorizzate;
 - j. eseguire periodici ed adeguati interventi di manutenzione e pulizia delle opere fognarie e delle superfici scolanti impermeabilizzate interessate allo scorrimento delle acque piovane, al fine di garantire l'efficienza del trattamento e il corretto funzionamento delle stazioni di sedimentazione, accumulo, grigliatura, e disoleazione, verificando che non vi siano occlusioni che potrebbero arrecare pregiudizio allo scarico finale. A tal fine i piazzali non dovranno essere interessati da cumuli anche temporanei di rifiuti esposti direttamente all'azione dilavante delle acque meteoriche;
 - k. nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali impiegati dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
 - l. adottare misure gestionali e di profilassi igienico-sanitarie finalizzate a prevenire, soprattutto nel periodo estivo, diffusioni di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per i lavori e per l'ambiente;
 - m. utilizzare la fogna pluviale per l'immissione delle sole acque di pioggia con esclusioni di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza diverse da quelle di pioggia o di lavaggio delle aree esterne;
 - n. rispettare tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati nonché le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
 - o. comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture e alle opere di fognatura realizzate, informando gli Uffici della Provincia di ogni eventuale modifica, ampliamento o ristrutturazione dello scarico;
 - p. conservare nei termini previsti dalla legge la documentazione attestante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle stazioni di trattamento, il conferimento a ditte autorizzate dei rifiuti rinvenienti dal trattamento delle acque meteoriche e ogni altra documentazione utile a dimostrare la corretta conduzione del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
 - q. allacciarsi alla fogna pluviale comunale non appena rifunzionalizzata e ove tecnicamente possibile, dismettendo lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo;
 - r. richiedere un anno prima della scadenza il rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 18 comma 1, del R.R. n. 26/2013 e dell'art. 5 del DPR 59/2013;
3. di evidenziare che il presente provvedimento non sostituisce le ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione degli interventi progettuali e all'esercizio dell'attività;
 4. di demandare all'ARPA Puglia Dipartimento provinciale BAT l'eventuale esecuzione dei controlli delle acque trattate, trasmettendo a questa Provincia ed all'ASL BAT i relativi referti analitici, al fine di accertare il rispetto dei valori limite previsti dalla legge, unitamente agli esiti dei controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di cui al punto 2) e di quant'altro connesso agli stessi;
 5. di demandare al Servizio Igiene Pubblica della ASL BAT, sulla scorta dell'esito dei controlli riferiti al rispetto degli obblighi di cui al punto 2) e di quant'altro connesso agli stessi, nonché dell'esito dei referti

analitici di cui al punto 4) la formulazione di eventuali pareri per l'adozione di possibili provvedimenti di competenza di questa Amministrazione;

6. di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, Titolo IV Capo III, art.130 lett.a), b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative dello stesso D.lgs, Titolo V Capo I, art.133, 134, 135 e 136;
7. di stabilire che la presente determinazione e l'AUA rilasciata dal SUAP competente sono revocabili, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui al punto 2) e comunque per motivi igienico-sanitari;
8. di precisare che la presente determinazione non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;
9. di precisare che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
10. di stabilire che il presente schema di AUA non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;
11. di dare atto che la stessa determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
12. di fare salvi gli obblighi di pubblicazione ai sensi delle attuali disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
13. di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2018-2020 della Provincia Barletta Andria Trani, aggiornato con DPP n 5 del 31/08/2018, è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii. (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente;
14. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
15. di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni indicate nel vigente Piano Triennale anticorruzione;
16. di dare atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, come da Piano delle Performance 2017 approvato con DPP n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto "Piano delle Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione";
17. di notificare il presente provvedimento al SUAP del Comune di Trani per l'adozione del titolo di Autorizzazione Unica Ambientale, secondo quanto previsto dal DPR 59/2013, salvo considerazioni da parte dello stesso SUAP. Contestualmente all'adozione del titolo di Autorizzazione Unica Ambientale, il predetto SUAP provvederà ad inoltrare copia dello stesso titolo alla ditta proponente e agli Enti di seguito elencati:
 - Provincia BAT – VI Settore (ambiente.energia@cert.provincia.bt.it) (polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it);
 - Dipartimento Provinciale ARPA PUGLIA, Via Piccinni164 - 70125 Bari (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - Asl BAT (protocollo@maiicert.aslbat.it);
 - Comune di Trani – Settori competenti;

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, li 21/11/2018

Il responsabile dell'istruttoria: Pierelli Emiliano

Andria, li 21/11/2018

Il responsabile del procedimento: Pierelli Emiliano

Andria, li 22/11/2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Ing. Vincenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, li

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino
